

Ordinanza sulla compatibilità elettromagnetica (OCEM)

del 18 novembre 2009

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 3 della legge del 24 giugno 1902¹ sugli impianti elettrici;
in esecuzione della legge del 30 aprile 1997² sulle telecomunicazioni;
in applicazione della legge federale del 6 ottobre 1995³ sugli ostacoli tecnici
al commercio (LOTC),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza si applica agli apparecchi e agli impianti fissi che possono provocare perturbazioni elettromagnetiche e agli apparecchi e agli impianti fissi il cui funzionamento può essere disturbato da tali perturbazioni.

² La presente ordinanza disciplina:

- a. l'immissione in commercio di apparecchi e l'installazione di impianti fissi;
- b. il riconoscimento dei laboratori di prova e degli organismi di valutazione della conformità;
- c. il controllo degli apparecchi immessi in commercio e degli apparecchi e degli impianti fissi in servizio.

Art. 2 Definizioni

¹ Nella presente ordinanza si intende per:

a. *apparecchio*:

1. un prodotto destinato all'utente finale o una combinazione di tali prodotti immessa in commercio come unità funzionale indipendente, che può provocare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può essere disturbato da tali perturbazioni,

RS 734.5

¹ RS 734.0

² RS 784.10

³ RS 946.51

2. componenti o sottoinsiemi destinati a essere incorporati dall'utente finale in un simile prodotto e che possono provocare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può essere disturbato da tali perturbazioni,
 3. una combinazione di simili prodotti ed eventualmente di altre installazioni che costituisce un impianto mobile ed è destinata a essere utilizzata in luoghi diversi;
- b. *impianto fisso*: una combinazione di apparecchi e installazioni destinata a essere utilizzata in modo permanente in un luogo prestabilito;
 - c. *perturbazione elettromagnetica*: ogni fenomeno elettromagnetico che può disturbare il funzionamento di un apparecchio o di un impianto fisso, segnatamente un rumore elettromagnetico, un segnale non desiderato o un'alterazione del mezzo stesso di propagazione;
 - d. *immissione in commercio*: il trasferimento o la consegna di un apparecchio a titolo oneroso o gratuito;
 - e. *messa in esercizio*: l'installazione e la prima messa in funzione di un apparecchio o di un impianto fisso.
- ² La messa in esercizio di un apparecchio è equiparata all'immissione in commercio se quest'ultima non è già avvenuta conformemente al capoverso 1 lettera d.

Art. 3 Eccezioni

La presente ordinanza non si applica:

- a. agli apparecchi e agli impianti fissi la cui compatibilità elettromagnetica è disciplinata da atti normativi specifici;
- b. agli apparecchi:
 1. che generano emissioni elettromagnetiche talmente ridotte da consentire l'esercizio conforme al loro scopo degli impianti radio e di telecomunicazione, degli altri apparecchi e degli impianti fissi, e
 2. che, malgrado le perturbazioni elettromagnetiche abitualmente derivanti dal loro impiego, possono essere utilizzati senza disturbi inaccettabili;
- c. agli impianti trasmettenti per radioamatori, esclusi quelli disponibili in commercio;
- d. ai kit di componenti assemblati dai radioamatori e agli apparecchi disponibili in commercio modificati dai radioamatori per il proprio uso;
- e. agli apparecchi utilizzati dai competenti organi della Confederazione esclusivamente per adempiere i compiti previsti dalla legge militare del 3 febbraio 1995⁴, dalla legge federale del 21 marzo 1997⁵ sulle misure per la salva-

⁴ RS 510.10

⁵ RS 120

guardia della sicurezza interna e dalla legge federale del 3 ottobre 2008⁶ sul servizio informazioni civile.

Art. 4 Requisiti principali

¹ Gli apparecchi e gli impianti fissi devono essere costruiti e fabbricati secondo lo stato della tecnica, in modo che:

- a. le perturbazioni elettromagnetiche da essi generate siano inferiori a un livello che comprometta l'esercizio conforme al loro scopo di apparecchi radio e di telecomunicazione o di altri apparecchi e di altri impianti fissi;
- b. in caso di perturbazioni elettromagnetiche derivanti da un esercizio conforme al loro scopo, il loro funzionamento non sia disturbato in modo inaccettabile.

² Gli impianti fissi devono essere installati secondo le regole tecniche riconosciute. Le indicazioni sull'impiego previsto dei componenti devono essere rispettate.

³ Le regole tecniche riconosciute in base alle quali sono installati gli impianti fissi devono essere documentate. Il gestore dell'impianto fisso deve conservare tale documentazione finché l'impianto è in servizio e presentarla all'autorità competente che ne fa richiesta.

Art. 5 Norme tecniche

¹ L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia, designa le norme tecniche atte a concretizzare i requisiti principali.

² Per quanto possibile, l'UFCOM designa norme armonizzate a livello internazionale.

³ L'UFCOM può incaricare organismi svizzeri di normazione indipendenti di elaborare norme tecniche.

⁴ L'UFCOM pubblica nel Foglio federale le norme tecniche designate con titolo e riferimenti⁷.

Art. 6 Adempimento dei requisiti principali per gli apparecchi

¹ Se gli apparecchi sono fabbricati conformemente alle norme tecniche di cui all'articolo 5, si presume che i requisiti principali siano adempiuti.

² Se tali norme non sono applicate o lo sono solo parzialmente, chi immette in commercio apparecchi deve poter provare che i requisiti principali sono soddisfatti in altro modo.

³ In caso di modifica di una norma tecnica designata, l'UFCOM indica il momento in cui la presunzione di conformità di cui al capoverso 1 viene a cadere per gli apparecchi fabbricati sulla base della versione precedente.

⁶ RS 121

⁷ Le norme tecniche designate possono essere ottenute presso il Centro svizzero d'informazione sulle regole tecniche o consultate all'indirizzo <http://www.snv.ch>

Sezione 2: Immissione in commercio di nuovi apparecchi

Art. 7 Condizioni

Gli apparecchi possono essere immessi in commercio soltanto se adempiono i requisiti principali di cui all'articolo 4 e soddisfano le disposizioni pertinenti della presente ordinanza.

Art. 8 Valutazione della conformità

¹ La conformità degli apparecchi ai requisiti principali deve essere valutata mediante la procedura di valutazione della conformità descritta nell'allegato 1.

² A discrezione del fabbricante o del suo mandatario con sede in Svizzera può essere applicata anche la procedura descritta nell'allegato 2.

Art. 9 Dichiarazione di conformità

¹ Chiunque immetta in commercio un apparecchio deve potere presentare una dichiarazione di conformità dalla quale risulti che l'apparecchio è conforme ai requisiti principali.

² La dichiarazione di conformità deve essere redatta dal fabbricante o dal suo mandatario con sede in Svizzera.

³ Se l'apparecchio è soggetto a più regolamentazioni che esigono una dichiarazione di conformità, è sufficiente una sola dichiarazione.

Art. 10 Contenuto della dichiarazione di conformità

¹ La dichiarazione di conformità deve contenere:

- a. il contrassegno (art. 13);
- b. il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario con sede in Svizzera;
- c. i riferimenti delle norme tecniche o altre specificazioni cui l'apparecchio corrisponde e in base alle quali viene dichiarata la conformità alle disposizioni della presente ordinanza;
- d. la data della dichiarazione;
- e. il nome e la firma della persona autorizzata a firmare.

² La dichiarazione di conformità deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese.

Art. 11 Documentazione tecnica

¹ Il fabbricante allestisce una documentazione tecnica che certifichi la conformità ai requisiti principali. La documentazione tecnica deve estendersi alla costruzione e alla fabbricazione dell'apparecchio e contenere almeno:

- a. una descrizione, preferibilmente corredata di fotografie, che consenta di identificare chiaramente l'apparecchio;
- b. una prova della conformità totale o parziale dell'apparecchio alle norme tecniche di cui all'articolo 5;
- c. la dichiarazione dell'organismo di valutazione della conformità attestante la conformità dell'apparecchio ai requisiti, qualora sia stata applicata la procedura descritta nell'allegato 2.

² Se le norme tecniche di cui all'articolo 5 non sono state applicate o lo sono state soltanto in parte, la documentazione tecnica deve contenere, invece della prova secondo il capoverso 1 lettera b, le indicazioni seguenti:

- a. una descrizione e una spiegazione dei provvedimenti adottati per adempiere i requisiti principali;
- b. la descrizione della valutazione eseguita conformemente all'articolo 8, in particolare della compatibilità elettromagnetica, dei risultati dei calcoli di progettazione, degli esami effettuati e dei rapporti d'esame.

³ La documentazione tecnica deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese; può essere redatta in un'altra lingua a condizione che le informazioni necessarie alla sua valutazione siano fornite in una delle lingue menzionate.

Art. 12 Conservazione della dichiarazione di conformità e della documentazione tecnica

¹ Il fabbricante, il suo mandatario o, se nessuno dei due risiede in Svizzera, i responsabili dell'offerta o dell'immissione in commercio devono poter presentare una copia della dichiarazione di conformità e della documentazione tecnica durante dieci anni a decorrere dalla data di fabbricazione dell'apparecchio.

² Per le produzioni di apparecchi in serie, il termine decorre dalla data di fabbricazione dell'ultimo esemplare.

Art. 13 Contrassegno

Ogni apparecchio deve recare l'indicazione del tipo, del lotto e del numero di serie o qualsiasi altra informazione che ne consenta un'identificazione univoca.

Art. 14 Informazioni

¹ Ogni apparecchio deve essere accompagnato dalle seguenti informazioni:

- a. il nome del fabbricante e, se il fabbricante non risiede in Svizzera, il nome e l'indirizzo del suo mandatario con sede in Svizzera o del responsabile dell'immissione in commercio;
- b. tutte le indicazioni sui provvedimenti da adottare nell'assemblaggio, nell'installazione, nella manutenzione o nell'uso dell'apparecchio al fine di garantire che esso adempia i requisiti principali quando è utilizzato;

- c. un'indicazione chiara della restrizione d'uso per gli apparecchi la cui conformità ai requisiti principali non è garantita nelle zone residenziali.
- ² L'indicazione di cui al capoverso 1 lettera c deve essere riportata se del caso anche sull'imballaggio.
- ³ Le informazioni richieste per consentire l'impiego conforme all'uso cui l'apparecchio è destinato devono figurare nelle istruzioni allegate all'apparecchio.
- ⁴ Le informazioni devono essere redatte nella lingua ufficiale del luogo di vendita in Svizzera; nelle località bilingui devono essere redatte nelle due lingue ufficiali.

Art. 15 Laboratori di prova e organismi di valutazione della conformità

¹ I laboratori di prova e gli organismi di valutazione della conformità che stilano rapporti o rilasciano dichiarazioni devono:

- a. essere accreditati secondo l'ordinanza del 17 giugno 1996⁸ sull'accREDITAMENTO e sulla designazione;
 - b. essere riconosciuti in Svizzera nell'ambito di convenzioni internazionali; oppure
 - c. essere autorizzati in altro modo dal diritto svizzero.
- ² La documentazione di un altro organismo è riconosciuta come prova se può essere accertato con verosimiglianza che le procedure o le valutazioni e le qualifiche di tale organismo soddisfano le esigenze svizzere (art. 18 cpv. 2 LOTC).

Sezione 3: Apparecchi destinati all'incorporazione in un impianto fisso determinato

Art. 16

¹ Gli apparecchi destinati a essere incorporati in un impianto fisso determinato e non disponibili in commercio non sottostanno alla procedura di valutazione della conformità.

² La documentazione allegata a un simile apparecchio deve contenere, oltre alle indicazioni di cui agli articoli 13 e 14 capoverso 1 lettera a:

- a. la designazione dell'impianto fisso nel quale l'apparecchio deve essere incorporato e le sue caratteristiche di compatibilità elettromagnetica;
- b. le misure da adottare per la sua incorporazione nell'impianto, per non compromettere la conformità di quest'ultimo.

Sezione 4: Esposizione e dimostrazione

Art. 17

¹ Chiunque esponga o dimostri il funzionamento di un apparecchio o un impianto fisso che non soddisfi i requisiti per l'immissione in commercio o la messa in esercizio deve indicare chiaramente che l'apparecchio o l'impianto fisso in questione non adempie le prescrizioni e potrà essere messo in commercio o in esercizio unicamente quando sarà stato reso conforme alla presente ordinanza.

² Le dimostrazioni possono avvenire solo a condizione che siano presi provvedimenti adeguati per evitare perturbazioni elettromagnetiche.

Sezione 5: Immissione in commercio di apparecchi usati

Art. 18

¹ Gli apparecchi usati possono essere immessi in commercio solo se adempiono i requisiti in vigore al momento della loro prima immissione in commercio.

² Gli apparecchi usati nei quali sono stati sostituiti componenti importanti per il loro funzionamento soggiacciono alle stesse disposizioni degli apparecchi nuovi.

Sezione 6: Controllo

Art. 19 Principi

¹ L'UFCOM controlla se gli apparecchi immessi in commercio e gli apparecchi e gli impianti fissi in servizio soddisfano le disposizioni della presente ordinanza o se perturbano l'esercizio di altri apparecchi o di altri impianti fissi.

² A tal fine l'UFCOM effettua verifiche mediante campionatura e procede a un controllo qualora indizi fondati indichino che un apparecchio o un impianto fisso non è conforme alle disposizioni della presente ordinanza.

³ L'UFCOM può esigere la consegna a titolo gratuito di apparecchi o il libero accesso gratuito a impianti fissi. Qualora si verificano perturbazioni, può effettuare controlli e ordinare provvedimenti in qualsiasi momento.

⁴ L'UFCOM può esigere che l'Amministrazione delle dogane gli fornisca informazioni, durante un periodo determinato, sull'importazione di apparecchi.

Art. 20 Competenze

¹ L'UFCOM può esigere dal responsabile dell'immissione in commercio di un apparecchio o dell'esercizio di un impianto fisso la documentazione e le informazioni di cui necessita per l'adempimento dei suoi compiti di controllo. A tale riguardo fissa un termine adeguato.

² In occasione dei controlli gli utenti devono presentare:

- a. la documentazione in loro possesso sugli apparecchi e sugli impianti fissi;
- b. le informazioni utili alla determinazione del responsabile dell'immissione in commercio o dell'esercizio.

³ Qualora vi sia motivo di ritenere che un impianto fisso non soddisfi le prescrizioni vigenti, l'UFCOM può esigere dal proprietario la prova della conformità dell'impianto ai requisiti principali. Può esigere anche l'esecuzione di un esame dell'impianto.

Art. 21 Esami

¹ L'UFCOM può incaricare un laboratorio di prova di esaminare l'apparecchio o l'impianto fisso qualora:

- a. la documentazione e le informazioni richieste non siano presentate entro il termine fissato;
- b. dalla dichiarazione di conformità non risulti chiaramente se l'apparecchio adempie i requisiti richiesti;
- c. vi sia motivo di ritenere che l'apparecchio non corrisponda alla dichiarazione di conformità o a un altro certificato;
- d. vi sia motivo di ritenere che l'apparecchio o l'impianto fisso non soddisfi le prescrizioni vigenti.

² L'UFCOM può ordinare l'esame di un impianto fisso se sussistono reclami riguardanti perturbazioni.

³ Prima di ordinare l'esame di un apparecchio, l'UFCOM sente il responsabile della sua immissione in commercio. Prima di ordinare l'esame di un impianto fisso, sente il proprietario di quest'ultimo.

⁴ I costi degli esami sono a carico del responsabile dell'immissione in commercio dell'apparecchio e del proprietario dell'impianto qualora:

- a. questi non abbia fornito o abbia fornito solo parzialmente la documentazione e le informazioni richieste entro il termine fissato; oppure
- b. dagli esami risulti che gli apparecchi o gli impianti fissi non adempiono i requisiti richiesti.

Art. 22 Provvedimenti

¹ Se dal controllo o dalla verifica risulta una violazione delle prescrizioni della presente ordinanza, l'UFCOM ordina i provvedimenti adeguati.

² Se risulta che un apparecchio o un impianto fisso genera o subisce perturbazioni, l'UFCOM può:

- a. vietarne l'ulteriore immissione in commercio;
- b. disporre il ritiro, il sequestro o la confisca;

- c. vietare o limitare il proseguimento dell'esercizio; oppure
- d. esigere un adeguamento dell'apparecchio o dell'impianto fisso.

³ Se, nonostante il rispetto delle norme tecniche riconosciute, si manifestano perturbazioni o effetti pericolosi, l'UFCOM ordina i provvedimenti adeguati e decide in merito alla ripartizione dei costi tra gli interessati.

⁴ L'UFCOM può pubblicare i provvedimenti adottati.

Art. 23 Tasse

¹ L'UFCOM percepisce tasse per le decisioni prese in adempimento dei suoi compiti di controllo.

² Le tasse sono riscosse in virtù dell'ordinanza del DATEC del 7 dicembre 2007⁹ sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni.

³ Nel determinare la tassa, i costi per il ricorso a terzi ai sensi dell'articolo 21 sono fatturati separatamente come spese.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 24 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato 3.

Art. 25 Disposizioni transitorie

¹ Gli apparecchi possono essere immessi in commercio conformemente alle prescrizioni del diritto anteriore per un periodo di un anno dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.

² Gli impianti fissi possono essere messi in servizio conformemente alle prescrizioni del diritto anteriore per un periodo di un anno dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 26 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

18 novembre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁹ RS 784.106.12

Allegato 1
(art. 8 cpv. 1)

Procedura di controllo interno della fabbricazione

- 1 Il fabbricante effettua una valutazione della compatibilità elettromagnetica del proprio apparecchio sulla base dei fenomeni determinanti e stabilisce se soddisfa o meno i requisiti principali di cui all'articolo 4. La corretta applicazione di tutte le norme tecniche ai sensi dell'articolo 5, i cui riferimenti sono pubblicati nel Foglio federale, equivale alla valutazione della compatibilità elettromagnetica.
- 2 Nella valutazione della compatibilità elettromagnetica si tiene conto di tutte le normali condizioni di esercizio conformi allo scopo dell'apparecchio. Se un apparecchio può funzionare in diverse configurazioni, la valutazione della compatibilità elettromagnetica deve accertare che l'apparecchio soddisfi i requisiti principali di cui all'articolo 4 in tutte le configurazioni designate dal fabbricante come rappresentative dell'impiego dell'apparecchio conformi al suo scopo.
- 3 Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 11, il fabbricante stila la documentazione tecnica attestante la conformità dell'apparecchio ai requisiti principali della presente ordinanza.
- 4 Il fabbricante o il suo mandatario con sede in Svizzera redige la dichiarazione di conformità in base alle disposizioni di cui agli articoli 9 e 10.
- 5 Il fabbricante prende tutti i provvedimenti necessari per assicurare che gli apparecchi siano fabbricati conformemente alla documentazione tecnica di cui al numero 3 e ai requisiti della presente ordinanza.

Allegato 2
(art. 8 cpv. 2)

Procedura di esame da parte dell'organismo di valutazione della conformità

- 1 La presente procedura corrisponde a quella descritta nell'allegato 1, completata con le disposizioni seguenti.
- 2 Il fabbricante o il suo mandatario con sede in Svizzera presenta la documentazione tecnica all'organismo di valutazione della conformità conformemente all'articolo 15 chiedendo che esso proceda alla sua valutazione. Il fabbricante o il suo mandatario con sede in Svizzera comunica all'organismo di valutazione della conformità quali aspetti dei requisiti principali deve valutare.
- 3 L'organismo di valutazione della conformità esamina la documentazione tecnica e valuta se quest'ultima dimostra adeguatamente che i requisiti oggetto della valutazione sono rispettati. Se la conformità dell'apparecchio è confermata, l'organismo di valutazione della conformità rilascia una dichiarazione al fabbricante o al suo mandatario con sede in Svizzera attestante la conformità di detto apparecchio ai requisiti. Tale dichiarazione si limita agli aspetti dei requisiti principali che sono stati sottoposti alla valutazione dell'organismo di valutazione della conformità.
- 4 Il fabbricante allega la dichiarazione dell'organismo di valutazione della conformità alla documentazione tecnica.

Allegato 3
(art. 24)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

L'ordinanza del 9 aprile 1997¹⁰ sulla compatibilità elettromagnetica è abrogata.

II

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 6 dicembre 1999¹¹ sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Art. 11 cpv. 3 lett. e

³ Per conseguire tali obiettivi, l'UFCOM svolge le seguenti funzioni:

- e. assicura la conformità degli apparecchi elettrici e degli impianti fissi alle prescrizioni sulla compatibilità elettromagnetica ed esercita la sorveglianza del mercato in questo settore.

2. Ordinanza del 30 marzo 1994¹² sulla corrente debole

Art. 5 cpv. 5

⁵ Per la compatibilità elettromagnetica si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 18 novembre 2009¹³ sulla compatibilità elettromagnetica.

3. Ordinanza del 7 dicembre 1992¹⁴ sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte

Art. 2 cpv. 1 lett. k

Abrogata

¹⁰ RU 1997 1008, 2000 762 3012

¹¹ RS 172.217.1

¹² RS 734.1

¹³ RS 734.5

¹⁴ RS 734.24

4. Ordinanza del 9 aprile 1997¹⁵ sui prodotti elettrici a bassa tensione

Art. 1 cpv. 3

³ Per la compatibilità elettromagnetica si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 18 novembre 2009¹⁶ sulla compatibilità elettromagnetica.

Art. 4 cpv. 1

¹ I prodotti a bassa tensione destinati a essere utilizzati a una tensione nominale compresa fra 50 e 1000 V in corrente alternata o fra 75 e 1500 V in corrente continua possono essere immessi in commercio soltanto se sono conformi ai requisiti principali di cui all'allegato I della direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006¹⁷ concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (versione codificata; direttiva «bassa tensione»).

5. Ordinanza del 7 novembre 2001¹⁸ sugli impianti a bassa tensione

Art. 4 cpv. 3

³ Per la compatibilità elettromagnetica di materiali incorporati o raccordati agli impianti si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 18 novembre 2009¹⁹ sulla compatibilità elettromagnetica.

6. Ordinanza del 5 dicembre 1994²⁰ sulle installazioni elettriche delle ferrovie

Art. 6 cpv. 4

⁴ Per la compatibilità elettromagnetica si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 18 novembre 2009²¹ sulla compatibilità elettromagnetica.

¹⁵ RS 734.26

¹⁶ RS 734.5

¹⁷ GU n. L 374 del 27.12.2006, pag. 10; consultabile all'indirizzo <http://eur-lex-europa.eu>

¹⁸ RS 734.27

¹⁹ RS 734.5

²⁰ RS 734.42

²¹ RS 734.5

7. Ordinanza del 14 giugno 2002²² sugli impianti di telecomunicazione

Art. 6 cpv. 3

³ Gli impianti di telecomunicazione che non devono essere oggetto di una procedura di valutazione della conformità secondo la presente ordinanza, soggiacciono alle disposizioni in materia di offerta e immissione in commercio dell'ordinanza del 9 aprile 1997²³ sui prodotti elettrici a bassa tensione e dell'ordinanza del 18 novembre 2009²⁴ sulla compatibilità elettromagnetica. Sono fatti salvi gli articoli 4 e 22–25 della presente ordinanza.

Art. 13 cpv. 5 e 14 cpv. 3

Abrogati

²² RS 784.101.2

²³ RS 734.26

²⁴ RS 734.5

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

